



Prot2015/86124

### Quesito 33

a) per il raggruppamento dei professionisti la percentuale in raggruppamento deve essere simile ai requisiti?

Ad esempio il giovane professionista o un membro dell'ATI non ha requisiti e fa parte dell'ATI, il CNI per i servizi ha già esplicitato con circolare che questo il parallelismo fra requisiti e percentuale non vale.

Il raggruppamento deve dimostrare nel suo intero di possedere i requisiti, la capogruppo può soddisfare il requisiti fino al 100% con una percentuale di partecipazione preponderante rispetto gli altri membri.

Esempio raggruppamento A + B + C +D  
A= ha tutti i requisiti ---- in misura del 100%  
B = non ha requisiti....  
C = ha requisiti per quota pari al 15%  
D = giovane professionista

b) Ai fini di soddisfare il requisito cui all'art. 5.2 punto 2) e 3) del disciplinare di gara, limitatamente alla categoria E.08/E10, è possibile utilizzare referenze con grado di complessità pari o superiore rispetto a quella richiesta da bando (per esempio: E.10, E.13, E.16, E.20 E21 e E22), come peraltro previsto dalla Determinazione n. 4 del 25/02/2015 dell'ANAC articolo 4.?

Si ricorda

l' art. 8 DM 143/2013 " fermo restando che gradi di complessità maggiore qu alificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera " e richiamato il parere AVCP n.150/2009 e la Determinazione n. 30/2002 dell'AVCP, la risposta è affermativa in quanto trattasi di progettazioni con un grado di complessità superiore allo 0,95. Inoltre la Determinazione ANAC n 4/2015 riporta che "Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione AVCP n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esempio: l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti (E.20), caratterizzati dal grado di complessità pari a 0,95, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione (E.08), o di minore complessità.

### Chiarimento 33

- a) Corretto
- b) Anche a ulteriore chiarimento della lettura combinata dei chiarimenti 3 punto 7 e 6 punto 3 si conferma che è applicabile l'art. 8 comma 1 del D.M.143/2013 per i servizi resi successivamente alla sua entrata in vigore.

U.O.C. SERVIZI TECNICI  
Il Direttore  
Ing. Adriana Zuccato

